

ATTO COSTITUTIVO COMITATO DBN

Oggi, presso Palazzo Lombardia, si sono riuniti sottoscritti:

- 1) Elio Vavassori, nato 26.06.1968 a Palazzolo sull'Oglio (BS), residente a Brescia, via Canapari 8, C.F. VVSLEI68H26G264Y.
- 2) Antonella Bandini, nata 10.03.1955 a L'Aquila (AQ), residente Milano, via Bruno Cassinari 5, C.F. BNDMNT55C50A345U.
- 3) Vincenzo Sanseverino, nato 14.04.1971 a Vimercate (MB), residente a Milano, via Paolo Toscanelli 5, C.F. SNSVCN71D14M052E

si sono riuniti con la volontà di costituire un Comitato denominato **Comitato per il Sostegno delle Discipline Bio Naturali** ai sensi degli artt. 39 - 42 del Codice Civile, con sede in Milano, provvisoriamente

in via Bruno Cassinari n° 5
Il Comitato è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dai soci fondatori. Detto statuto è reso parte integrante del presente atto ed allegato sotto la lettera "A".

Sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di:
Elio Vavassori, Antonella Bandini, Vincenzo Sanseverino.
che hanno accettato l'incarico.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge contestualmente:

il Presidente nella persona di Vavassori Elio
il Vice Presidente nella persona di Vincenzo Sanseverino
e si impegna ad assolvere alle funzioni previste dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica fino al conseguimento dello scopo sociale o alla sostituzione per dimissioni o rinnovo, come definito dallo Statuto

Data 02/04/2014

Firma Vavassori Elio

Firma Antonella Bandini

Firma Vincenzo Sanseverino



Comitato di Sostegno alle Discipline Bio Naturali (Co.So.DBN)..... 2852

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

E' costituito il Comitato di Sostegno alle Discipline Bio Naturali (a seguito abbreviato come Comitato). Il Comitato elegge il proprio domicilio in Milano, provvisoriamente in via Bruno Cassinari n° 5

Art. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Scopo del Comitato è la promozione e il sostegno alle DBN in Italia (e in Europa quando se ne realizzeranno le condizioni) mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti e i mezzi ideabili e realizzabili, fornendo appoggio strutturale, organizzativo e finanziario alle iniziative attivate e/o attivabili dal Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Regione Lombardia con la legge regionale 2/2005, da altri organismi regionali, nazionali o sovranazionali creati da altre legislazioni (già attivi o che entrino in attività in futuro) finalizzate alla valorizzazione delle DBN, con iniziative autonome o in collaborazione con enti che abbiano le stesse finalità o finalità analoghe, o comunque finalità non in contraddizione.

Per la identificazione e definizione delle DBN il Comitato fa riferimento alla definizione riportata nell'allegato "Manifesto delle DBN".

Art. 3 FINALITA' DEL COMITATO

Lo scopo del Comitato si articola nelle seguenti finalità:

- Divulgare e valorizzare i principi fondativi delle DBN e della "cultura della vitalità", attivando tutti gli strumenti idonei a far conoscere le DBN, i servizi alla persona offerti dagli Operatori in DBN e la formazione in DBN, mediante strumenti idonei di comunicazione (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo): siti internet e altri strumenti di comunicazione in rete e interattivi; pubblicazioni su carta - bollettini, riviste, libri ecc. - e supporti informatici, videocassette, CD, DVD ecc.; organizzazione, partecipazione, sponsorizzazione di congressi, convegni, forum,



- conferenze ecc.; partecipazione a mostre, fiere, esposizioni ecc... e tutte le altre forme di comunicazione, divulgazione e promozione attivabili.
- Sostenere le leggi regionali e delle provincie autonome nella loro definizione, promulgazione e attuazione fornendo strumenti operativi e finanziando l'attività degli Organismi rappresentativi e consultivi istituiti e attivati qualora non fossero sostenuti finanziariamente dalle regioni e dalle provincie autonome stesse, o in aggiunta a tali sostegni pubblici.
- Informare gli operatori del settore e i cittadini circa il funzionamento delle leggi istituite, degli iter legislativi attivati e stimolare le istituzioni per una puntuale ed efficace attuazione della normativa promulgata.
- Attivare nuovi iter legislativi regionali, nazionali ed in ambito europeo per l'affermazione delle DBN in un'ottica di libera pratica e libera professione, fino al conseguimento dell'obiettivo prefissato, ovvero una legislazione che valorizzi le DBN sancendone l'esistenza come settore autonomo non regolamentato, salvaguardato da qualsiasi rischio di "invasione" da parte di settori professionali organizzati.
- Attivazione di iniziative promozionali che permettano di raccogliere fondi per sostenere gli scopi e le finalità sociali, mediante il reperimento di soci sottoscrittori che contribuiscano con donazioni liberali, "una tantum" o periodiche, a fondo perduto.
- Tutelare il patrimonio sociale e umano espresso dalle DBN opponendosi a qualsivoglia limite all'utilizzo delle DBN in ambito di amatorialità, volontariato e pratica finalizzata all'evoluzione personale.
- Reperimento di fondi da utilizzare per la realizzazione di quanto sopra mediante la sottoscrizione da parte di associati e/o da parte di sponsor, sia in quanto persone fisiche che in quanto Enti, privati e pubblici, interessati e/o interessabili alla realizzazione degli scopi sociali del Comitato.
- Promozione di raccolte pubbliche di fondi, da effettuarsi occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

A questo scopo il Comitato è libero di accettare contributi e liberalità erogati sotto qualsiasi forma da persone fisiche, Enti (Fondazioni, Società, Consorzi e Associazioni ecc.) e Istituzioni.

Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi dei soci sottoscrittori, siano essi persone fisiche o enti privati;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche o di Organizzazioni internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- beni mobili o immobili pervenuti al Comitato a qualsiasi titolo.

I contributi dei soci sono costituiti dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari accettati dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Il Comitato deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede del Comitato entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 6 I SOCI

I soci sono:

- a) soci organizzatori: sono i soci che si attivano per la costituzione del Comitato e si assumono la responsabilità della gestione delle iniziative volte alla realizzazione dello scopo sociale e dell'amministrazione dei fondi raccolti a tale scopo.
- b) soci sottoscrittori: sono i soci che versano contributi per costituire il fondo del Comitato nella misura e/o con le modalità definite dal Consiglio Direttivo.


La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Comitato almeno 1 mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- comportamento contrastante con gli scopi del Comitato
- persistenti violazioni degli obblighi statutari e del regolamento interno.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento del contributi fissato dal Consiglio Direttivo.



Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato
- versare il contributo associativo di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare attivamente alla vita del Comitato

Art. 8 ORGANI DEL COMITATO

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei soci sottoscrittori
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci sottoscrittori è riunita almeno una volta all'anno per valutare e approvare l'azione del Comitato.

L'Assemblea è composta da tutti i soci sottoscrittori e costituisce l'organo di vigilanza sull'utilizzo dei fondi sociali. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita del Comitato ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo
- conferma l'esclusione dei soci
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento del Comitato.

Sia l'Assemblea ordinaria sia quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni sono effettuate tramite avviso scritto contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima, ed eventuale seconda, convocazione, affisso all'albo della sede sociale almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea e pubblicato sul sito internet del Comitato, se esistente.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e lo scioglimento del Comitato per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 2/3. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e sul sito del Comitato (ove esistente) del relativo verbale ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dai soci organizzatori.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino al raggiungimento dello scopo sociale. Possono far parte del Consiglio Direttivo solo soci maggiorenni.


Il Consiglio Direttivo può cooptare, a maggioranza semplice, nel proprio organismo nuovi membri per particolari meriti e/o contributi funzionali al raggiungimento dello scopo sociale.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Vice-presidente. Nomina altresì un segretario scegliendolo tra i membri del direttivo, tra i soci o anche tra i non soci.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- organizzare e coordinare le iniziative utili al raggiungimento dello scopo sociale
- definire gli importi e le modalità di versamento delle sottoscrizioni dei soci e accettare le donazioni da parte di enti e/o privati
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo
- nominare Presidente, Vice-presidente e Segretario (scelto anche tra non soci)
- deliberare sulle domande di nuove adesioni



-- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e se almeno un terzo del Consiglio Direttivo o il trenta per cento dei soci ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza di almeno due quinti dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate con avviso scritto contenente ordine del giorno, data, luogo ed ora della seduta, affisso in sede almeno 5 giorni prima, con comunicazione via posta e/o posta elettronica e con contatto telefonico con lo stesso tempo di preavviso.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno comunque valide le riunioni cui partecipino almeno metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri (o anche a terzi, soci e/o non soci) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto del Comitato.

Il Consiglio Direttivo potrà, per le proprie riunioni, prevedere l'utilizzo di forme di partecipazione mediante strumenti di videoconferenza interattiva, fatte salve le garanzie di completa informazione e di verifica e controllo dell'espressione della volontà dei membri.

ART. 11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO ORGANIZZATORE

Si perde la qualità di Socio organizzatore per:

- Dimissioni volontarie, qualora il socio comunichi in forma scritta al Presidente la volontà di rinunciare allo status di socio organizzatore; le dimissioni sono operative dalla data di ricevimento della comunicazione di dimissioni. Le dimissioni volontarie non danno diritto alla restituzione delle quote versate.
- Recesso, qualora il comportamento, gli atti e/o le omissioni del socio manifestino l'assenza di volontà da parte del socio di mantenere il proprio status, ovvero costituiscano motivo di incompatibilità; il mancato versamento delle quote sociali deliberate entro i termini previsti costituisce causa di recesso. La condanna penale definitiva per reato doloso incompatibile con lo spirito e le finalità del Comitato può costituire motivo di incompatibilità e generare il recesso. Le situazioni di recesso sono valutate e regolate dal Consiglio Direttivo.
- Espulsione, qualora il comportamento, gli atti e/o le omissioni del socio generino gravi conflitti e/o situazioni incompatibilità tra il socio e il Comitato, le sue finalità e/o la sua struttura organizzativa, giuridica, finanziaria e/o istituzionale. In questi casi l'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza di 2/3. L'espulsione può essere deliberata in particolare qualora il comportamento e/o l'attività del socio sia incoerente e/o in contrasto con il Manifesto delle DBN sottoscritto, per uno o più fatti segnalati da un socio, da un non socio e/o verificato d'ufficio. Il socio è, in questo caso, in prima istanza sospeso con maggioranza semplice e intimato a modificare i comportamenti incoerenti o in contrasto con i principi del Manifesto. Trascorsi 30 giorni senza che le situazioni incongrue siano state rimosse e recuperate, il socio potrà essere espulso dal Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata dei 2/3. Ha la possibilità di appellarsi all'Assemblea dei Soci alla prima scadenza utile, restando nel frattempo escluso dal Comitato.

Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Il presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata di 2/3.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano di età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 13 SCIOGLIMENTO

Il Comitato si scioglierà al raggiungimento dello scopo sociale, salvo individuazione contestuale di un nuovo scopo coerente con lo scopo originario.

Lo scopo sociale si potrà considerare raggiunto al conseguimento di una legislazione in grado di tutelare e valorizzare la libera pratica e la libera professione delle DBN in ambito regionale, nazionale ed europeo

L'individuazione e l'azione per il perseguimento del nuovo scopo sociale potrà essere deliberato dall'assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento per il raggiungimento dello scopo sociale o per qualunque altra causa, il Comitato devolve il suo patrimonio ad altri organismi con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 62, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 RINVIO



Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Milano, 28 marzo 2014

Firma *Valessoi Edo*

Firma *Antonello Bernolli*

Firma *[Signature]*

Allegato

Manifesto delle Discipline Bio Naturali

Le Discipline Bio-Naturali sono attività e pratiche fondate su 3 principi culturali e operativi, costitutivi della nuova "cultura della vitalità":

- a) la finalizzazione alla piena espressione della vitalità, patrimonio unico e irripetibile di ogni persona in qualsiasi età, condizione sociale, stato di benessere.
- b) l'approccio globale alla persona, presa in considerazione come entità vitale indivisibile.
- c) l'utilizzo esclusivo di conoscenze, tecniche, strumenti e prodotti naturali.

Il dichiarato intento di operare in modo globale/olistico sulla vitalità della persona le identifica senza ambiguità e le distingue nettamente da ogni altro settore di attività, regolamentata e/o non regolamentata.

Le DBN non sono pratiche terapeutiche, estetiche, sportive o fitness.

L'attività amatoriale e professionale in ambito DBN è libera e tutelata dalla Costituzione e dalla legge 4/2013.

L'inserimento di una disciplina nel novero delle DBN è liberamente promossa dagli enti che organizzano e tutelano i cultori della disciplina stessa.

La tutela del cittadino/utente, garantito in via generale dalla normativa competente, può trovare nelle associazioni professionali e nelle leggi regionali un importante supporto al riconoscimento e alla promozione dei migliori livelli qualitativi sia nella formazione che nell'erogazione dei servizi alla persona.

Milano, 28 marzo 2014

Firma *Valessoi Edo*

Firma *Antonello Bernolli*

Firma *[Signature]*

